

SCUDO FISCALE: OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO per INTERMEDIARI FINANZIARI e PROFESSIONISTI

Analisi della disciplina fiscale, ed in particolare degli obblighi di verifica dei clienti e di segnalazione, nelle ipotesi rientranti nella normativa antiriciclaggio, da parte dei professionisti.

di Luigi Ferrajoli *

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la C.M. 16 febbraio 2010, prot. 216614 il cui oggetto è «*l'operatività commessa con lo scudo fiscale di cui all'articolo 13-bis del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 ai fini antiriciclaggio*». Con la riferita circolare viene precisato il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti in materia di antiriciclaggio dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in capo agli intermediari finanziari ed ai professionisti che danno corso alle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di capitali.

SCUDO FISCALE

L'art. 13-bis, D.L. 78/2009 [CFF @ 6224b] disciplina, rinviano frequentemente alle disposizioni contenute nel D.L. 350/2001, il rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato in violazione delle vigenti norme tributarie e di controllo valutario.

L'adesione allo scudo, che si attua mediante il pagamento di un'imposta straordinaria, (1) «*produce gli effetti di cui agli artt. 14 e 15, D.L. 350/2001 e rende applicabili le disposizioni di cui all'art. 17 del medesimo decreto*».

Uno dei principali benefici connessi al perfezionamento dello scudo fiscale, infatti, consiste nella preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo nei confronti dei contribuenti e dei soggetti solidalmente obbligati, per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'attività di accertamento, limitatamente agli imponibili rappresentati

dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio.

Nel caso di accertamento, pertanto, il contribuente potrà opporre la presentazione della dichiarazione riservata, donde l'accertamento proseguirà per gli importi accertati ed eccedenti quelli dichiarati, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria determinerà l'eventuale maggiore imposta dovuta su un ammontare pari alla differenza tra l'importo che sarebbe stato imponibile in «assenza dello scudo» e quello del denaro e delle altre attività dichiarate.

Col rimpatrio e la regolarizzazione, inoltre, si estinguono le sanzioni amministrative, contributive e tributarie, previste dall'art. 5, co. 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con modif. con L. 4 agosto 1990, n. 227 [CFF @ 6543] nonché dall'art. 9, D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

Lo scudo, infine, copre alcuni reati tributari tra cui quelli derivanti da omessa ed infedele dichiarazione dei redditi, mentre non è esclusa la punibilità per altri reati tributari e quelli non tributari (riciclaggio, dichiarazione fraudolenta, ricettazione, ecc.).

I soggetti interessati ad aderire allo scudo fiscale sono tenuti a produrre agli intermediari (banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste Italiane S.p.a., organizzazioni di banche in Italia e imprese di investimento non residenti) una dichiarazione riservata nella quale devono essere indicati la natura e l'ammontare delle attività sottoposte a rimpatrio.

Attraverso tale dichiarazione, il contribuente conferisce

* avvocato e dottore commercialista in Bergamo e Brescia.

(1) Secondo la nuova normativa, stabilito il valore delle attività, bisogna calcolare, in maniera forfettaria, un reddito figurativo ammontante al 2% annuo per i 5 anni precedenti la regolarizzazione o il rimpatrio. Si noti bene che l'applicazione del 2% non si prevede per ciascun anno di detenzione, bensì si opera una presunzione di detenzione all'estero per 5 anni. Si evince che il rendimento lordo sarà pari al 10%. Il valore dell'imposta straordinaria è del 50%, comprensiva di sanzioni e interessi, per cui si ricava che il costo dello scudo fiscale è del 5% del valore delle attività dichiarate.

all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero.

La **dichiarazione riservata** viene **debitamente sottoscritta** dall'intermediario e rilasciata in copia al contribuente in maniera da costituire prova dell'effettuato pagamento dell'imposta straordinaria e da costituire unico documento valido per avvalersi degli effetti del rimpatrio.

L'imposta si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010.

Il **rimpatrio** ovvero la **regolarizzazione** si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, né comportano l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41, D.Lgs. 231/2007, come di seguito verrà meglio specificato.

OBBLIGHI di ADEGUATA VERIFICA della CLIENTELA

L'art. 17, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con modif. con L. 23 novembre 2001, n. 409 [CFF 5905] [cfr 5905] prevede che alle **operazioni di rimpatrio e regolarizzazione** di somme e attività finanziarie detenute all'estero si debbano applicare le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal D.L. 231/2007 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** consistono, così come precisato dall'art. 18, D.Lgs. 231/2007, nell'identificazione del **cliente e/o del titolare effettivo**, nella verifica della loro identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, nell'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e, infine, nello **svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione**.

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo vengono effettuate mediante un **documento d'identità non scaduto**, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.

Qualora il **cliente** sia una **società** o un **ente**, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie al fine di individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma

per l'operazione da svolgere.

Occorre precisare che l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo viene effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le **persone giuridiche**, i **trust** e **oggetti giuridici analoghi**, l'adozione di **misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Al fine di identificare e verificare l'identità del titolare effettivo, i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

Alla luce delle norme sopra richiamate, appare evidentemente chiaro che gli intermediari finanziari ed i professionisti che assistono i propri clienti intenzionati ad aderire allo scudo fiscale debbono porre in essere tutti gli adempimenti previsti in materia antiriciclaggio al fine di prevenire e segnalare quelle operazioni per le quali sussista fondato sospetto di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo.

Al riguardo occorre precisare che l'art. 17, co. 2, D.L. 350/2001 [CFF 5903] precisa che sia il **rimpatrio** sia la **regolarizzazione** delle attività patrimoniali e finanziarie **non costituiscono** di per sé **elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione**, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dallo stesso decreto.

Gli intermediari, pertanto, devono prestare particolare attenzione a quelle situazioni che si presentano a rischio per la natura dell'operazione.

Tra queste, come precisa la circolare del 16 febbraio 2010, possono rientrare le operazioni effettuate da **oggetti che non sono già clienti della banca**, le operazioni in contante o che non transitano da un intermediario estero, le operazioni effettuate da clienti che non sembrano avere o non avevano mai dichiarato le disponibilità economiche, il tenore di vita, il giro di affari compatibili con l'entità delle somme rimpatriate.

Dal momento che le **operazioni di rimpatrio dei capitali** possono rientrare tra quelle per le quali è necessaria l'**identificazione rafforzata** prevista dall'art. 28, D.Lgs. 231/2007 (operazioni ad altro rischio di riciclaggio), gli intermediari ed i professionisti sono tenuti ad **acquisire altresì informazioni ed eventuali riscontri documentali sulla costituzione dei capitali oggetto del rientro all'estero**, atti a ricostruire l'origine degli stessi.

Nella sostanza, gli intermediari ed i professionisti devono in primo luogo identificare e verificare l'identità del cliente, compreso l'eventuale titolare effettivo, prestando particolare attenzione nell'evitare l'utilizzo

SCUDO FISCALE ed ANTIRICICLAGGIO

di prestanome o di soggetti interposti.

I riferiti soggetti devono inoltre raccogliere informazioni dettagliate sull'attività del cliente e sulle sue capacità economiche, sulla natura e sullo scopo/destinazione del rapporto continuativo connesso all'operazione scudata.

Gli intermediari, infine, avranno l'obbligo di dotarsi di **procedure informatiche idonee a rilevare transazioni anomale per importi**, frequenza, destinazione o provenienza dei flussi, o per altre caratteristiche riferibili ai soggetti che utilizzano questi servizi.

OBBLIGHI di REGISTRAZIONE

Gli intermediari finanziari ed i professionisti devono **conservare i documenti e registrare le informazioni** che hanno **acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela**, ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 231/2007, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla Uif o da qualsiasi altra autorità competente.

Per quanto riguarda gli **obblighi di adeguata verifica del cliente**, è necessario conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Per quanto concerne le operazioni, i **rapporti continuativi e le prestazioni professionali**, occorre invece conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un **periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale**.

I dati da registrare concernono, con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale, la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto, mentre, con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore ad € 15.000, la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Le **riferite informazioni** devono essere **registrate tempestivamente** e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale.

Ai fini del **rispetto degli obblighi di registrazione** gli **intermediari finanziari** devono obbligatoriamente **istituire un archivio unico informatico**, formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione.

Esso deve essere strutturato in modo tale da **contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari**, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.

I **dati identificativi** e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.

Gli **intermediari finanziari**, inoltre, **trasmettono alla Uif, con cadenza mensile**, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

Parimenti i professionisti devono istituire, ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 231/2007, un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa, un registro della clientela (2) a fini **anti-riciclaggio** nel quale conservano i **dati identificativi del cliente**.

La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Al riguardo la circolare ministeriale ribadisce che gli intermediari *«conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti»* e registrano i dati inerenti ai rapporti continuativi accessi ed alle operazioni pari o superiori ad € 15.000 nell'archivio unico informatico, mentre i professionisti conservano la documentazione e gli ulteriori dati e informazioni nel registro della clientela.

CONTROLLO COSTANTE e VALUTAZIONE del RISCHIO

Gli intermediari ed i professionisti devono costantemente monitorare la posizione del cliente nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, anche successivamente all'operazione di emersione, al fine di rilevare eventuali elementi che possano

(2) Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

condurre ad individuare profili di anomalia meritevoli di approfondimento anche ai fini della segnalazione di operazioni sospette.

Gli **obblighi antiriciclaggio** sono **assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente**, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

Al riguardo il Legislatore ha individuato **alcuni criteri guida** utili al fine di individuare il rischio dell'operazione avendo specifico riguardo al cliente, per cui occorre **valutare la natura giuridica**, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, **l'area geografica di residenza** o sede del **cliente** o della **controparte**.

È altresì necessario effettuare l'analisi dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, avendo **specifico riguardo alla tipologia dell'operazione**, del rapporto continuativo o della prestazione professionale posti in essere, le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale, **l'ammontare**, la **frequenza delle operazioni** e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale, la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente ed infine l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Nello svolgimento delle suddette attività è richiesta la **piena collaborazione del cliente** tenuto a **fornire**, sotto la **propria responsabilità**, tutte le **informazioni necessarie ed aggiornate** per consentire l'adeguata verifica della clientela, così come previsto dall'art. 21, D.Lgs. 231/2007.

Nel caso in cui il cliente renda false dichiarazioni è prevista la **sanzione penale dell'arresto** (da sei mesi a tre anni) e **l'ammenda** da cinquemila a cinquantamila euro.

OBBLIGHI di SEGNALEZIONE

La circolare ministeriale precisa che il **corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione e registrazione** risulta propedeutico all'assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia.

La segnalazione si rende necessaria qualora gli **intermediari ed i professionisti** «*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio*», così come prescritto dall'art. 41, D.Lgs. 231/2007.

La disposizione legislativa concernente la segnalazio-

ne deve necessariamente trovare coordinamento con quanto disposto dall'art. 13, co. 4, D.L. 78/2009 in materia di scudo fiscale.

Ne deriva che l'**obbligo di segnalazione non sussiste** qualora ricorrano casi di non punibilità previsti dall'art. 8, co. 6, lett. c), L. 27 dicembre 2002, n. 289, ovverosia quando è **esclusa la punibilità per i reati tributari** quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione *ex artt.* 2, 3, 4, 5 e 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [CFF 9527b a 9527e e 9527].

La **punibilità è esclusa** anche per i reati di falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, uso di atto falso, soppressione distruzione ed occultamento di atti veri, previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492, Codice penale, nonché per i reati di false comunicazioni sociali, commesse anche a danno della società, dei soci o dei creditori, falso in prospetto di cui agli artt. 2621, 2622 e 2623, Codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Tale **esclusione non si applica**, tuttavia, in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione.

Gli **intermediari ed i professionisti** sono pertanto **esentati dall'effettuare la segnalazione** allorché ritengano, sulla base degli elementi a loro disposizione, che non sussistono le ipotesi di reato diverse da quelle previste dall'art. 13-bis.

Occorre, infine, precisare che i **reati non fiscali** di cui agli artt. 482, 485 e 489 492, Codice penale e agli artt. 2621, 2623, Codice civile sono ricompresi dallo scudo, e **non fanno sorgere l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta**, solamente se strumentali ad uno dei reati fiscali per i quali è prevista la non punibilità.

Qualora invece siano **connessi a un qualunque altro reato presupposto del riciclaggio** devono dar luogo ad una **segnalazione**.

La circolare ministeriale evidenzia che la **segnalazione di operazioni sospette** da parte degli intermediari che forniscono servizi di tramitazione nei confronti di altri intermediari necessita di misure volte a compensare la carenza di conoscenza diretta della clientela ai fini dell'individuazione di profili di anomalia.

In relazione a quanto precede, gli **intermediari tramutanti dovranno adottare procedure informatiche di monitoraggio** volte a rilevare transazioni di carattere anomalo per ricorrenza e/o importo delle operazioni,

SCUDO FISCALE ed ANTIRICICLAGGIO

per destinazione o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti ai dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione.

Nella denegata ipotesi in cui gli intermediari che seguono operazioni di rimpatrio di capitali dall'estero che presentano elementi di sospetto omettano di effettuare la segnalazione all'Uif, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata, nonché il «coinvolgimento» nel reato di riciclaggio stesso, qualora siano consapevoli della provenienza delittuosa delle somme oggetto di rimpatrio.

CONCLUSIONI

La circolare ministeriale del 16 febbraio 2010 si propone di specificare alcuni aspetti concernenti l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela al fine di consentire un corretto va-

glio in ordine alle ipotesi di sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per cui è necessario effettuare la segnalazione all'Uif.


Al riguardo, infatti, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in occasione di una conferenza stampa ha comunicato che ad oggi sono state effettuate soltanto cinquanta segnalazioni antiriciclaggio su possibili reati concernenti l'emersione di disponibilità all'estero legate allo scudo fiscale.

Recentemente anche il governatore di Bankitalia, Mario Draghi, ha osservato che le 50 segnalazioni riferite allo scudo sono «un numero esiguo», perciò invitando le banche ad impegnarsi di più nell'esame delle operazioni di rimpatrio.

Ne consegue che la circolare in esame è finalizzata alla responsabilizzazione di intermediari e professionisti in ordine ad un'effettiva e concreta attività di prevenzione e repressione del fenomeno di riciclaggio.

SistemaFRIZZERA

**EDIZIONE
2010**




GUIDA allo SCUDO FISCALE

di L. De Rosa, A. Russo

Seconda edizione della Guida alla possibilità di rimpatriare o regolarizzare attività ed investimenti esteri (c.d. "scudo fiscale"), prorogata al 2010 della Manovra Finanziaria. Con ricchezza di esemplificazioni e riquadri di sintesi la Guida offre al professionista gli strumenti per un'analisi corretta di convenienza costi-benefici circa l'adesione allo scudo. Soggetti destinatari della disciplina, ambito applicativo della procedura, obblighi degli intermediari interessati sono tra i temi trattati nel volume con il tradizionale "stile Frizzera". L'analisi si conclude con le modalità operative di adesione, gli effetti dello scudo rispetto ad accertamenti fiscali e contributivi successivi e alla copertura da sanzioni, la gestione dei conti secretati. Il testo integrale di tutte le circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate.

Pagg. 240 – € 34,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com



GRUPPO 24 ORE
La cultura dei fatti